ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 89/48/CEE RELATIVA AD UN SISTEMA GENERALE DI RICONOSCIMENTO DEI DIPLOMI DI ISTRUZIONE SUPERIORE CHE SANZIONANO FORMAZIONI PROFESSIONALI DI UNA DURATA MINIMA DI TRE ANNI

Art. 1

Riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti nella Comunità europea

Alle condizioni stabilite dalle disposizioni del presente decreto, sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunita' europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione. Il riconoscimento e' concesso a favore del cittadino comunitario ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratore autonomo o dipendente, della professione corrispondente a quella cui e' abilitato nel Paese che ha rilasciato i titoli di cui al precedente comma. I titoli sono ammessi al riconoscimento se includono l'attestazione che il richiedente ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in una universita' o in un istituto di istruzione superiore o in altro istituto dello stesso livello di formazione. Se la formazione e' stata acquisita, per una durata superiore a un terzo, in un Paese non appartenente alla Comunita' europea, il riconoscimento e' ammissibile se il Paese membro che ha riconosciuto i titoli acquisiti nel Paese terzo certifica, oltre al possesso del titolo formale, che il richiedente e' in possesso di una esperienza professionale di tre anni.

Versione in vigore dal 4 marzo 1992, non più in vigore dal 29 ottobre 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni
Estremi	Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-115-1992/art-1-riconoscimento-dei-titoli-di-formazione-professionale-acquisiti-nella/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it